ALLEGATO A AL VERBALE DI COSTITUZIONE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00015376 00002962 WDEF4001
00069046 31/05/2012 10:31:36
0001-00009 516975BE4D43BC47
IDENTIFICATIVO : 01093028466226
0 1 09 302846 622 6

STATUTO

Denominazione

Articolo 1) E' costituita l'associazione denominata "Associazione Rubens - la relazione che cura", siglabile "Associazione Rubens", costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Sede

Articolo 2) L'associazione ha sede legale in Torino, via Conte Verde numero 7.
Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art. 8, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
E' data facoltà al Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, di cambiare la sede sociale, nonché provvedere all'apertura di sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci e comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

Scopo

Articolo 3) L'Associazione "Rubens" nasce con lo scopo di offrire programmi di rieducazione, riabilitazione sia fisica che psichica e reinserimento sociale e lavorativo al fine di migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate e delle loro famiglie, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. Questo avverrà attraverso interventi di natura preventiva, riabilitativa, terapeutica, educativa e formativa e con attività d'integrazione sociale tra normodotati e disabili e progetti di inserimento lavorativo. Tali attività potranno essere ludiche, sportive, culturali, artistiche o terapeutiche e potranno essere svolte sia in ambito domiciliare, che in strutture idonee. Gli stessi servizi ed attività potranno essere rivolti a tutti coloro ritengano utile usufruirne.
L'Associazione Rubens, associa anche tutti i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al mondo dei soggetti svantaggiati e della loro integrazione.
L'Associazione potrà, per il raggiungimento di scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Privati, Cooperative, Fondazioni, Persone Fisiche o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma di volontariato, libero e gratuito dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Essa è apartitica, aconfessionale ed a struttura democratica.
L'associazione realizzerà il proprio oggetto sociale attraverso le seguenti attività:
a) Promuovere e organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone diversamente abili nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti nella Costituzione.
b) Fornire un servizio di assistenza sia domiciliare sia in strutture idonee per bambini, ragazzi, adulti e anziani diversamente abili.
c) Creare una rete formata da personale idoneo allo svolgimento del servizio indicato nel punto b).
d) Formare, aggiornare, istruire direttamente o indirettamente le persone che collaboreranno con l'Associazione e desidereranno una formazione specifica nel campo della disabilità e della riabilitazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni all'associazione, specializzati nel campo della riabilitazione e del sostegno ai soggetti diversamente abili.
e) Elaborare e attuare progetti di ricerca finalizzati allo studio dell'efficacia di percorsi terapeutico-riabilitativi innovativi;
f) Creare una banca dati, sulla base delle esperienze dell'Associazione Rubens e di tutte le persone che vi collaborano, da fornire a medici specialisti e ai Servizi Sanitari, il tutto rispettando rigorosamente la legge sulla privacy.
g) Intervenire sui familiari dei soggetti seguiti dall'Associazione per consigliarli, informarli e alleviarne l'onere psicologico.
h) Promuovere incontri formativi con famiglie e operatori per scambiare idee e esperienze e coordinarne le attività.
i) Elaborare e attuare programmi volti a facilitare l'inserimento sia scolastico che lavorativo dei soggetti seguiti dall'Associazione, sia bambini sia adulti.
j) Diffondere la conoscenza della malattia psichica e dei disturbi comportamentali per perseguirne la de stigmatizzazione.
k) Creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi della disabilità.
l) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura) e privati, nonché associazioni aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive e assistenziali.
m) Favorire la formazione e l'aggiornamento, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, del personale che attua i processi educativi e di recupero.

n)Organizzare attività di zoo antropologia che consistono in interventi in campo ludico, educativo, culturale, terapeutico, sportivo e riabilitativo volti al miglioramento e alla valorizzazione della relazione tra uomo e animale e al conseguimento di benefici che possono derivare da tale relazione.

o) Programmare percorsi riabilitativi integrati avvalendosi, tra gli altri strumenti, del valore terapeutico, educativo e riabilitativo degli animali domestici, in particolare del cane e del cavallo;

p) Patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa e attività che sia ritenuta opportuna per reperire mezzi occorrenti o comunque per seguire lo scopo anzidetto, sempre perseguendo i fini istituzionali.

q) Creare uno strumento informativo o di stampa o mediatico (es. sito internet, portale, etc.), la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo.

r) Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadgets e ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.

s) Organizzare raccolte fondi occasionali mediante manifestazioni, spettacoli, vendite etc., per la creazione percorsi riabilitativi di persone diversamente abili e per l'acquisto di mezzi, mezzi di trasporto e attrezzature esclusivamente necessarie allo svolgimento dei fini associativi.

t) Esercitare in via marginale ed occasionale, in ogni caso senza perseguire finalità lucrative, attività di natura commerciale finalizzate al proprio finanziamento quali iniziative promozionali, sottoscrizioni a premi, feste e ricevimenti ed altre attività o eventi atti ad ottenere finanziamenti per l'associazione; in ogni caso l'associazione si atterrà strettamente sia alla normativa civilistica sia a quella fiscale vigente in materia di associazioni non lucrative.

u) Procurare e affittare case alle famiglie dei malati che vengono trasportati in Torino per terapie e percorsi riabilitativi.

Patrimonio e risorse economiche

Articolo 4) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi di privati;

c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) Contributi di organismi internazionali;

e) Donazioni e lasciti testamentari;
f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Raccolte fondi occasionali;
h) Ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio finanziario

Articolo 5) L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31/12/2012.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00015376 00002962 WDEF4001
00069053 31/05/2012 10:38:30
0001-00009 09F00F7D122648A9
IDENTIFICATIVO : 01093028466178
0 1 09 302846 617 8

Organi dell'Associazione

Articolo 6) Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente.

Ai suddetti organi possono essere affiancati, senza necessità di modificare lo statuto ove sia l'assemblea degli associati a deliberarlo, i seguenti organi:
a) Il Collegio dei revisori dei conti;
b) Il Collegio dei probiviri.

Soci

Articolo 7) I soci si distinguono fra soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori sono permanentemente esentati dal pagamento della quota associativa annua.
La qualifica di socio fondatore si perde soltanto in caso di decesso,espulsione o radiazione, dimissioni che devono essere presentati al Consiglio Direttivo.

Possono fare parte dell'Associazione, oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

E' espressamente esclusa la possibilità di diventare soci dell'Associazione se la partecipazione alla vita associativa ha carattere temporaneo.

I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimere i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo versamento della quota sociale, il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro soci.
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 1 mese dal ricevimento della relativa lettera.

La qualità di socio è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I soci, oltre al versamento della quota fissata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando i soci ordinari si rendano morosi nel pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, e senza giustificato motivo;
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o ostacolino gli scopi e le attività della stessa.
Le radiazioni sono decise con delibera motivata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri contro la quale è possibile ricorrere all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

In modo particolare i soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

I soci sono obbligati:

a)all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

c) al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Assemblea dei Soci

Articolo 8) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ad eccezione dei soci fondatori i quali sono sempre legittimati ad intervenire nell'Assemblea, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto singolo, ai sensi dell'art. 2532, comma 2 del Codice Civile, e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00015376 00002962 WDEF4D01
00069054 31/05/2012 10:38:35
0001-00009 66B5A0BDZZD1EB2D
IDENTIFICATIVO : 01093028466167
0 1 09 302846 616 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
In ogni caso l'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno, nei termini di cui all'articolo 5, al fine di approvare il bilancio consuntivo.

La convocazione è inoltrata per iscritto con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale fuori dal Comune oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei Soci

Articolo 9) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
d) elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui i revisori siano esterni all'Associazione;
e) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
g) approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
h) delibera sull'esclusione dei soci;
i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Assemblea straordinaria dei Soci

Articolo 10) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 8 e 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che restano in carica 5 anni, al termine dei quali l'Assemblea degli associati provvede a rieleggere i nuovi membri, determinandone il numero. I membri del Consiglio direttivo uscente sono sempre rieleggibili singolarmente o in toto a prescindere dal fatto che ci siano o meno nuove candidature.
Nel caso in cui non pervengano nuove candidature l'assemblea potrà confermare interamente o parzialmente i componenti del Consiglio Direttivo precedente.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
g) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo di componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Presidente

Articolo 12) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente.
Il Consiglio può confermare il Presidente uscente sia che ci siano nuove candidature che nel caso in cui non vi siano.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Collegio dei revisori dei conti

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00005612 00004FF9 W04J8001
00190105 29/05/2012 09:53:16
0001-00009 8917EAE2DC778648
IDENTIFICATIVO : 01110411012296
0 1 11 041101 229 6

Articolo 13) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge oppure nomina il Collegio dei Revisori dei conti.
Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi, nel caso in cui il Collegio è scelto tra i soci, ovvero dall'Assemblea nel caso in cui il Collegio sia esterno all'associazione.

I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti nel caso in cui il Collegio è scelto tra i soci, ovvero rinominati nel caso in cui il Collegio sia esterno all'associazione, per 3 volte consecutive.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio dei probiviri

Articolo 14) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Il Presidente onorario

Articolo 15) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Comitati Tecnici

Articolo 16) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o degli esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Scioglimento

Articolo 17) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di rinvio

Articolo 18) Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di associazioni non lucrative. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.